

Comune di **ATENA LUCANA**
Salerno

REGOLAMENTO
per la DISCIPLINA del
SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA di NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE
mediante AUTOBUS
SUPERIORE a NOVE POSTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.15 DEL 19.05.2004

INDICE

Art. 1	Definizione del Servizio	pag. 3
Art. 2	Disciplina del Servizio	pag. 3
Art. 3	Condizioni di Esercizio	pag. 3
Art. 4	Autorizzazione	pag. 3
Art. 5	Requisiti per richiesta dell' Autorizzazione	pag. 4
Art. 6	Requisito della capacità finanziaria	pag. 5
Art. 7	Requisito dell' Idoneità professionale	pag. 6
Art. 8	Perdita dell' idoneità morale	pag. 7
Art. 9	Perdita dell' Idoneità professionale	pag. 7
Art. 10	Perdita della Capacità finanziaria	pag. 7
Art. 11	Operatività del Servizio	pag. 8
Art. 12	Rilascio dell' Autorizzazione e inizio del Servizio	pag. 8
Art. 13	Trasferibilità dell' Autorizzazione – proseguimento dell' attività	pag. 8
Art. 14	Revoca dell' Autorizzazione	pag. 9
Art. 15	Durata del Servizio	pag. 9
Art. 16	Sospensione dell' Autorizzazione	pag. 9
Art. 17	Decadenza dell' Autorizzazione	pag. 9
Art. 18	Verifica e revisione degli autoveicoli	pag. 10
Art. 19	Sostituzione degli autoveicoli	pag. 10
Art. 20	Stazionamento per lo svolgimento del servizio	pag. 10
Art. 21	Obblighi per conducenti degli autoveicoli	pag. 10
Art. 22	Procedure per le sanzioni	pag. 11
Art. 23	Disposizioni finali	pag. 11
Art. 24	Abrogazione norme precedenti	pag. 11
Art. 25	Entrata in vigore	pag. 11

Art.1

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. E' definito autoservizio pubblico non di linea quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico ma del tutto occasionale, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stanziamento dei mezzi avviene all'interno di appositi siti di rimessaggio.
3. Esercita l'attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, esegue, mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art.82, c.1 del D.Lgs. 30.04.92, n.285, a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

Art.2

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità degli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n.285/92 e della vigente normativa, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Campania, dagli usi e dalle consuetudini.

Art.3

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente è subordinato all'iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.01.92, n.21.
3. Ogni Autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
4. L'Autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un sostituto.

Art.4

AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus è rilasciata a domanda degli interessati in possesso dei requisiti di legge.

2. Per poter conseguire l'autorizzazione, di cui al presente articolo, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un sito, in ambito comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
3. Occorre inoltre indicare nella richiesta la persona che, in possesso dei requisiti dell'idoneità morale e professionale, dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto. Detta persona deve essere alternativamente:
 - a) Amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lett. b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) Socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
 - c) Titolare dell'impresa individuale o familiare;
 - d) Persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

Art.5

REQUISITI PER RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione per autobus possono presentare richiesta le imprese regolarmente costituite, siano esse persone fisiche o giuridiche previste dall'art.7 della L.21/92.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana oppure di uno stato che appartiene all'Unione Europea oppure avere la cittadinanza di altro stato perché siano residenti in Italia da almeno cinque anni;
2. Il possesso dell'**idoneità morale**, che deve essere posseduto dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto e da:
 - a) Dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) Dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone,
 - c) Dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare.
3. Non sussiste o cessa di sussistere, il requisito dell'**idoneità morale** in capo alla persona che:
 - a) Sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misura di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla L.27.12.56, n.1423, e dalla L.31.05.65, n.575;
 - b) Sia sottoposta con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall'art.19, c.f. nn.2 e 4 del codice penale;
 - c) Abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
 - d) Abbia riportato con sentenza definitiva una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416 bis, 513 bis, 589, c.2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, per uno dei delitti di cui all'art.3 della L.20.02.58, n.75; per uno dei delitti di cui alla L. 02.10.67, n.895; per uno dei delitti di cui agli artt.73, c.1, e 74 del D.P.R. 09.10.90, n.309; per il delitto di cui all'art.189, c.6 e c.7, del D.Lgs.30.04.92, n.285; per il delitto di cui all'art.52, c.3 del D.Lgs.05.02.97, n.22; per uno dei delitti di cui all'art.12 del D.Lgs.25.07.98, n.286;

- e) Abbia riportato con sentenza definitiva,una condanna per il delitto di cui all'art.282 del D.P.R. 23.01.73,n.43; per il delitto di cui all'art.18,c.3 della l.19.04.75,n.110; per la contravvenzione di cui all'art. 186,c.2, anche in combinato disposto con l'art.187,c.4, del D.Lgs. 285/92;
 - f) Abbia subito l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.26 della L. 298/74 o abbia subito per tre volte,nel corso dell'ultimo decennio,una delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 6,7,10,61,62,78,80,167,174 e 179 del D.Lgs. 285/92 o la sanzione amministrativa,accessoria della sospensione della patente di guida;
 - g) Abbia subito,in qualità di datore di lavoro,l'applicazione qualunque sanzione,comunque comminata,per omesso o insufficiente versamento degli oneri previdenziali o assistenziali;
 - h) Sia stata dichiarata fallita,salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.142 e seguenti del R.D. 16.03.1942,n.267.
4. Nei casi in cui il comma 3 contempla la condanna a pena detentiva,essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 3 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto su strada di cose per conto terzi o di autotrasporto su strada di persone.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'**idoneità morale** anche nel caso di violazione degli artt. 589,c.2,del codice penale,189,commi 6 e 7, 186,comma 2,187,comma 4, del D.Lgs. n.285/92 o delle violazioni di cui al comma 2,lett. f),commesse dal lavoratore dipendente,nell'esercizio della propria attività,qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. I soggetti che esercitano autotrasporto su strada di persone devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa,o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'**idoneità morale** cessa,di diritto,come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli artt.166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale,e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato,il requisito dell'**idoneità morale** è riacquistato:
- a) A seguito della concessione della riabilitazione di cui all'art.178 del codice penale,semprechè non intervenga la revoca di cui all'art.180 del medesimo codice;
 - b) In caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
 - c) Per le ipotesi di cui alle lett. f) e g),decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

Art.6

REQUISITO DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno:

- a) **Euro 51.645,69** qualora il soggetto abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
 - b) **Euro 5.164,60** ,per ogni veicolo supplementare.
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria occorre presentare a corredo della richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione in copia conforme all'originale:
- a) *Bilancio Ufficiale* (Situazione patrimoniale, conto economico e, ove prescritta, nota integrativa) riclassificato in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, artt. 2423 e seguenti del codice civile, corredato dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, nonché una dichiarazione del commercialista attestante che i dati riportati sono rispondenti a quelli ufficialmente dichiarati;
 - b) *Libro Inventari* (ultimo inventario, ove prescritto);
 - c) *Libro Beni ammortizzabili*;
 - d) *Documentazione Contabile Amministrativa* (fatture e contratti) relativa all'acquisto di beni strumentali (mobili o immobili);
 - e) *Attestazione di capacità finanziaria* da parte di Imprese abilitate all'esercizio del Credito o all'intermediazione finanziaria. Tali imprese, comunicano, **entro tre giorni** all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

Art.7

REQUISITO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, unitamente al requisito dell'idoneità morale.
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 22.12.2000, n.395, dalla Provincia nel cui territorio si ha la residenza anagrafica o ,in deroga, è ritenuto sussistente in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di uno o più soggetti stabiliti nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'art.5, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato l'attività di autotrasporto su strada di persone e/o cose, la direzione dell'attività e consegua l'attestato di idoneità professionale.
3. Per gli effetti del comma 2 l'esperienza pratica ivi contemplata:
 - a) Si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - b) Si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 2, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

Art.8

PERDITA DELL'IDONEITA' MORALE

1. La perdita e il reintegro dell'idoneità morale, debbono essere comunicate dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio, all'autorità competente, entro tre giorni, dalla data dell'avvenimento.
2. Se il requisito dell'idoneità morale cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
3. L'autorità competente che sia comunque venuta a conoscenza del fatto, sospende immediatamente i titoli abilitanti all'esercizio.
4. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art.4 comma 3, l'autorità competente procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

Art.9

PERDITA DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, il titolare dell'autorizzazione comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente.
2. Se entro due mesi dalla data di detta comunicazione, il requisito di cui all'art.4 comma 3 dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art.10

PERDITA DELLA CAPACITA' FINANZIARIA

1. La perdita del requisito della capacità finanziaria deve essere comunicata all'autorità competente entro tre giorni.
2. Se la situazione economica globale del soggetto, debitamente accertata, lascia prevedere che detto requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, può essere concesso un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione, o allo spirare del termine di cui al comma 2., se concesso, il requisito non è stato reintegrato, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art.11

OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autobus opera senza limiti territoriali, la prestazione non è obbligatoria ed il corrispettivo è direttamente concordato tra utente e vettore.

Art.12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E INIZIO del SERVIZIO

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia l'autorizzazione per ciascun veicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo stesso.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena, la decadenza della stessa.

Art.13

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di iscriversi, per esercitare, al registro delle imprese ai sensi del D.P.R. n.581 del 07.12.95, dandone tempestiva comunicazione al Comune.
2. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Aver compiuto sessant'anni;
 - c) Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

3. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'idoneità morale, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale, che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività, di esercitare a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'idoneità morale, dandone comunicazione, all'autorità competente, entro trenta giorni.
4. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno, e può essere prorogato, massimo, per sei mesi, nel caso in cui, da una motivata dichiarazione di intenti, il Responsabile del Procedimento, ritenga che entro il periodo di proroga, sarà data comunicazione della nuova persona che, regolarmente in possesso dei requisiti richiesti, dovrà svolgere la direzione dell'attività. Decorso invano detto periodo, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art.14

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio viene revocata nei seguenti casi:
 - a) Quando il titolare perda uno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio (professionale, finanziario, morale);
 - b) Quando l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare o suo dipendente;
 - c) Quando l'attività non risulti svolta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;

- d) Quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) Quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni;
- f) Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ovvero si sia verificato recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- g) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio;
- h) Quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione, fuori dai casi previsti dalla legge;
- i) Quando viene accertato che il titolare non mantiene più il proprio veicolo di noleggio nel dovuto stato di efficienza e di decoro.

Art.15

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'autorizzazione è a tempo indeterminato, salvo i casi di revoca o decadenza.

Art.16

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni nei casi di infrazioni non passibili di revoca derivanti da:
 - a) Quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio;
 - b) Quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
 - c) Quando il titolare trascura di segnalare, per iscritto, entro il termine perentorio di cinque giorni, ogni cambiamento di abitazione o ogni trasferimento dell'autorimessa dei veicoli.

Art.17

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione viene a decadere per:
 - a) Per mancato inizio del servizio secondo quanto previsto dall'art.12;
 - b) Per esplicita dichiarazione scritta dal titolare di rinuncia all'autorizzazione;
 - c) Per fallimento del titolare;
 - d) Per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
 - e) Per morte del titolare salvo quanto disposto dall'art.13.

Art.18

VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio a collaudo da parte del competente ufficio periferico M.C.T.C. Provinciale e poi periodicamente così come previsto per legge.

Art.19
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Comune.
2. E' consentita la sostituzione dell'autoveicolo,previo nulla osta del Comune e a condizione che lo stesso sia collaudato per l'esercizio, dal competente ufficio Provinciale della M.C.T.C. –

Art.20
*STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO*

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene all'interno dei siti di rimessaggio,salvo i casi nei quali sia consentita,per periodi limitati,la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art.21
*OBBLIGHI PER CONDUCENTI
DEGLI AUTOVEICOLI*

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare,nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza,civismo,senso di responsabilità e comunque tenere sempre un'atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorvegliabilità sulla circolazione stradale;
- b) Segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio e di residenza;
- c) Di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che in qualunque circostanza di tempo e di luogo possono venire loro impartite dai VV. UU. o da altri agenti della Forza Pubblica,nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- d) Visionare diligentemente al termine di ogni prestazione l'interno degli autoveicoli e, rinvenendovi qualche oggetto dimenticato,di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario,di depositarlo entro le successive 24 ore al Comando di Polizia Municipale;
- e) Di trattare con correttezza il pubblico e di serbare costantemente un contegno irreprensibile in servizio.

Art.22
PROCEDURE PER LE SANZIONI

1. Si adottano quelle previste dal nuovo Codice della Strada,dalla L.24.11.81 n.689 e succ. mod. ed integ.,ove compatibile.
2. Le violazioni al presente Regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 1.032,91.

Art.23

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni della L.15.01.92,n.21, al D.Lgs. 30.04.92,n.285 e relativo regolamento con successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni altra norma attinente e ad altre disposizioni di legge e di regolamento comunitario, statale e/o regionale, per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Art.24

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art.25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione